



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.6554 del 2013 proposto da NoemaLife S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con Fastweb S.p.a. e Data processing S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Russo Valentini e dall'avv. Roberto Bonatti presso il cui studio in Roma, Piazza Grazioli n.5, è elettivamente domiciliata;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Roma C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Andrea Maggisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pellegrino in Roma, Corso del Rinascimento n.11;

nei confronti di

Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del RTI costituito con Telecom Italia S.p.a., Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a. e KPMG Advisory S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti ed Elia Barbieri presso il cui studio in Roma, Via Emilia n.88, è elettivamente domiciliata;

per ottenere:

A) l'ANNULLAMENTO:

a1) della deliberazione D.G. n.455 del 24 maggio 2013 portante l'aggiudicazione al RTI controinteressato dell'appalto quinquennale prorogabile per un ulteriore anno, avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione in regime di outsourcing del servizio informativo informatico dell'intimata ASL;

a2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

B) la CONDANNA dell'intimata amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con il RTI aggiudicatario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL 103 - Rm/C e del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.- Telecom Italia S.p.a.-Ingegneria Biomedica S. Lucia S.p.a.-Kpmg Advisory S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame la società ricorrente, la quale ha partecipato in ATI alla gara indetta dall'intimata amministrazione per l'affidamento dell'appalto di durata quinquennale, rinnovabile per un ulteriore anno, avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione in regime di outsourcing del servizio informativo informatico della ASL RMC, ha:

- 1) impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in questione a favore del raggruppamento controinteressato;
- 2) chiesto la condanna della resistente amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con il raggruppamento aggiudicatario.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

- I) l'importo a base di gara era di Euro 15.001.600,00;
- II) alla suddetta gara hanno partecipato solamente due concorrenti rappresentati dal RTI ricorrente e dal RTI controinteressato;
- III) il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata mediante attribuzione di 50 punti all'offerta tecnica, 10 agli elementi quantitativi e 40 all'offerta economica;
- IV) l'appalto è stato aggiudicato al raggruppamento controinteressato, la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo di 99,892, di cui 49,909 per la valutazione tecnica, 10 per gli elementi aggiuntivi e 39,983 per la valutazione economica, precedendo il raggruppamento ricorrente la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo di 83,620 di cui 34,620 per l'offerta tecnica, 9,00 per gli elementi aggiuntivi e 40,00 per l'offerta economica.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

A) In via principale: sui vizi dell'offerta del RTI aggiudicatario che ne avrebbero dovuto comportare l'esclusione:

- 1) Violazione dell'art.10 del Disciplinare di gara in relazione all'offerta economica: esclusione del RTI aggiudicatario per superamento della base d'asta o, in via alternativa, per incompletezza dell'offerta economica;
- 2) Violazione dell'art.10 del Disciplinare nella parte in cui prevede l'esclusione di offerte in cui il costo del lavoro sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria. Violazione di legge per violazione degli artt.86 e 87 del D.lgvo n.163/2006 e difetto di istruttoria in relazione alla verifica di anomalia dell'offerta del RTI capeggiato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (di seguito Engineering);
- 3) Violazione di legge ed eccesso di potere per aver considerato ammissibile e valutato un'offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale di oneri. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione della par condicio e della concorrenza in gara;

B) In via subordinata sui vizi della procedura di gara.

- 4) Violazione di legge per violazione ed omessa applicazione dell'art.84, comma8, del D.lgvo n.163/2006. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt.120, comma 3 e 282 del DPR n.207/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento di potere e difetto di motivazione;
- 5) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà dei principi di logicità e proporzionalità. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art.97 Costituzione. Violazione di legge per violazione dell'art.83 del D.lgvo n.163/2006;
- 6) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione

comparativa delle due offerte tecniche.

Si è costituita l'intimata ASL prospettando l'inammissibilità di alcune delle dedotte doglianze e contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle stesse.

Si è pure costituito il raggruppamento aggiudicatario, confutando con analitiche argomentazioni le prospettazioni ricorsuali e proponendo, altresì, ricorso incidentale con il quale ha contestato la mancata esclusione dell'offerta del raggruppamento ricorrente, deducendo a tal fine le seguenti doglianze:

A) Quanto alla busta amministrativa:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art.38 del D.lgvo n.163/2006. Violazione del punto III.2.1 del Bando di gara e dell'art.6 del Disciplinare di gara. Violazione dell'art.47 del DPR n.445/2000. Violazione e falsa applicazione della par condicio e dei principi di imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta;

II) Violazione e falsa applicazione del punto III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara e dell'art.12 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione degli artt.49 del D.lgvo n.163/2006 e s.m.i e 88 del DPR n.207/2010. Violazione e falsa applicazione della par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta;

III) Violazione e falsa applicazione del punto III 2.2. e III.2.3 del Bando di gara; dell'art.6, punti 5 e 6, del Disciplinare di gara. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Illogicità, irragionevolezza, travisamento;

IV) Violazione e falsa applicazione del punto III.2.2 e III.2.3 del bando di gara; dell'art.6, punto 10 del Disciplinare. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Illogicità, irragionevolezza, travisamento;

B) Quanto all'offerta economica:

V) Illegittimità del disciplinare di gara (art.10) e dei chiarimenti 4.1. e 4.2; Eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli artt.83 e 46, comma 1 bis, del D.lgvo n.163/2006 e smi;

VI) Violazione dell'art.10 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, irragionevolezza. Indeterminatezza dell'offerta economica;

VII) Violazione dell'art.10 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, irragionevolezza. Indeterminatezza dell'offerta economica.

Alla pubblica udienza del 17.12.2013 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il Collegio procede per ragioni di economia processuale al previo esame del ricorso principale, alla luce dell'orientamento manifestato in materia dalla sentenza della Corte di Giustizia del 4 luglio 2013 (causa C 100/12).

Al riguardo è opportuno richiamare preliminarmente l'indirizzo fatto proprio dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 2011, in cui si legge:

- che "salve puntuali eccezioni, individuate in coerenza con il diritto comunitario, la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici, spetta solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura".

- che "qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. E la sua accertata fondatezza preclude, al giudice, l'esame del merito delle domande proposte dal ricorrente".

Con riferimento a tale orientamento, sul quale avevano manifestato perplessità le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.10294/2012, la Corte di Giustizia, investita in merito dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Piemonte con ordinanza n.208/2012, con la citata sentenza ha affermato il seguente principio:

"L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 ... deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva un'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso principale".

A questa conclusione la Corte di giustizia è pervenuta affermando che "il ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente nell'ipotesi in cui la legittimità dell'offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell'ambito del medesimo procedimento e per motivi identici. In una situazione del genere, infatti, ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che può indurre l'amministrazione aggiudicatrice a constatare l'impossibilità di procedere alla scelta di un'offerta regolare". Quest'ultima considerazione è riferita alla circostanza che il caso esaminato dalla predetta Corte - identico a quello oggetto della presente controversia - riguardava una gara a cui avevano partecipato due soli concorrenti, i cui rispettivi ricorsi miravano, ciascuno, all'esclusione della controparte dalla procedura.

In tale quadro la Corte di giustizia ha rilevato il contrasto con la normativa europea di una pronuncia di inammissibilità del ricorso principale, in caso di accoglimento del ricorso incidentale, dovendosi comunque esaminare anche il primo, la cui fondatezza travolgerebbe per intero l'esito della gara (con il conseguente soddisfacimento dell'interesse strumentale del ricorrente principale alla rinnovazione della procedura).

Sulla base del menzionato orientamento della Corte di Giustizia ragioni di economia processuale giustificano, quindi, il previo esame delle doglianze dedotte con il ricorso principale, il cui rigetto determinerebbe l'improcedibilità del ricorso incidentale.

Preliminarmente deve essere dichiarata non suscettibile di favorevole esame l'eccezione con cui l'intimata amministrazione ha prospettato l'inammissibilità del gravame per mancata notifica dello stesso alla Regione Lazio, atteso che la procedura di gara oggetto della presente controversia era stata autorizzata con la determinazione regionale n.153264 dell'8 agosto 2012.

Al riguardo il Collegio osserva che il proposto gravame non ha in alcun modo investito il citato provvedimento autorizzativo regionale, bensì unicamente lo svolgimento della gara in questione e l'aggiudicazione finale della stessa al raggruppamento controinteressato, per cui essendo tale attività imputabile solamente alla resistente ASL, ne consegue che il proposto ricorso è stato correttamente notificato solamente a quest'ultima.

Con il primo motivo di doglianza la ricorrente, sul presupposto che l'offerta del raggruppamento aggiudicatario non aveva indicato il valore economico della voce "Patologia medica", così come previsto dall'allegato E6, ha affermato che il predetto raggruppamento doveva essere escluso dalla gara in questione o per superamento dell'importo a base d'asta oppure per indeterminatezza della propria offerta.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

- a) giusta quanto previsto dalla lex specialis di gara (art.2) l'affidamento aveva ad oggetto un appalto a corpo, nel quale tutti i servizi trovavano remunerazione nel prezzo complessivamente offerto;
- b) lo schema di offerta economica (modello E.6) pur prevedendo una serie di voci evidenziava che il solo elemento di valutazione era il totale canone complessivo di 60 mesi;
- c) la stazione appaltante in risposta ad un quesito aveva confermato la non obbligatorietà della presentazione in

sede di offerta degli elementi costitutivi dell'importo complessivo offerto;

d) il suddetto schema per quanto riguardava il software applicativo sanitario (EPR) nel prevedere la voce " Patologia Clinica" (punto 16.2.9) l'aveva suddivisa in n.4 sottovoci (Anatomia Patologica (16.2.10), Gestione Farmacie (16.2.11), Gestione Pronto Soccorso (16.2.12), Registri carichi di lavoro esposizione radiazione ionizzanti (16.2.13);

e) l'offerta del raggruppamento aggiudicatario aveva spalmato il costo delle Patologia Clinica sulle quattro citate sottovoci.

Ciò doverosamente precisato, la dedotta censura deve essere rigettata in quanto, come correttamente evidenziato da entrambe le parti resistenti, stante la natura di appalto a corpo del servizio oggetto del contestato affidamento, la lex specialis di gara, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente che, peraltro, non ha in alcun modo indicato alcuna disposizione del bando o del capitolato a supporto della propria prospettazione, non richiedeva ai singoli concorrenti di indicare a pena di esclusione le singole voci di prezzo di cui si componeva l'offerta economica, atteso che l'unico elemento fondamentale era l'importo complessivo, che doveva essere invariabile per tutta la durata dell'appalto e che costituiva l'unico elemento con riferimento al quale sarebbe stato attribuito il punteggio per l'offerta economica.

Ne consegue, come evidenziato dalla resistente amministrazione, che l'indicazione delle singole voci costituiva una sorta di analisi preventiva del prezzo complessivamente indicato ed era stata richiesta al solo fine di valutarne eventualmente la congruità.

Con il secondo motivo di doglianza la ricorrente sostiene che il raggruppamento aggiudicatario doveva essere escluso per aver presentato con riferimento ai servizi di help desk un'offerta inadeguata rispetto al costo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile, in contrasto con quanto stabilito dall'art.10 del disciplinare secondo cui non potevano essere ammesse alla gara de qua offerte nelle quali il costo del lavoro fosse indicato in misura inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria o, comunque, al costo risultante da atti ufficiali.

A tale conclusione la società ricorrente è giunta sulla base di un calcolo effettuato tenendo conto sia del canone quinquennale previsto nell'offerta economica del RTI controinteressato per i servizi de quibus sia del numero degli addetti indicati per lo svolgimento dei ripetuti servizi.

La dedotta censura deve essere rigettata atteso che, come fatto presente da entrambe le parti resistenti, si basa su un erronea ricostruzione dell'offerta dell'aggiudicatario per l'aspetto in questione.

Al riguardo deve essere osservato che:

I) secondo la tesi ricorsuale era stato previsto per lo svolgimento dei suddetti servizi l'utilizzo a tempo pieno degli operatori ivi indicati pari a 12 più un senior impegnato per circa 90 giorni di media all'anno;

II) giusta quanto si evince dall'allegato A della relazione tecnica presentata dal RTI aggiudicatario non era in alcun modo previsto un utilizzo a tempo pieno degli addetti ai ripetuti servizi, bensì che il numero degli stessi sarebbe stato più elevato durante la fase di avvio del sistema e si sarebbe progressivamente ridimensionato in seguito.

Con la successiva doglianza la società ricorrente ha sostenuto che il raggruppamento aggiudicatario doveva essere escluso in quanto la sua offerta avrebbe garantito unicamente il servizio in presenza di eventi disastrosi e non avrebbe in alcun modo assicurato la continuità dello stesso anche a fronte di malfunzionamenti, così come esplicitamente richiesto dalla lex specialis di gara.

Al riguardo, premesso che il funzionamento di un centro elaborazione dati secondario è previsto solamente in presenza di eventi disastrosi che possono rendere indisponibile il centro elaborazione primario cui è affidata la gestione ordinaria del servizio, deve essere evidenziato che nel progetto tecnico presentato dal raggruppamento controinteressato era garantita esplicitamente la continuità del servizio, atteso che era testualmente affermato che "

La necessità di spostare la produzione dal Datacenter Primario al Datacenter Secondario nella proposta del RTI è praticamente confinata all'accadimento di eventi disastrosi, poichè in ogni singolo Datacenter vengono impiegati un insieme di strumenti per l'assicurazione della continuità del servizio, che agendo continuamente, ma a livelli diversi, permettono di ottenere una resistenza non comune dell'insieme".

L'idoneità degli strumenti proposti al fine di assicurare la continuità del servizio e dettagliatamente indicati a pag.39 della memoria conclusionale del RTI aggiudicatario, non è stata poi in alcun modo adeguatamente contestata dalla società ricorrente.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, anche la doglianza in esame deve essere rigettata.

Pure da rigettare è la successiva censura con cui è stata prospettata l'illegittimità del provvedimento di nomina della commissione aggiudicatrice, composta da un componente appartenente all'organico della stazione appaltante e da due membri esterni alla stessa, per violazione dell'art.84, comma 8, del D.lgvo n.163/2006 e degli artt.120, comma 3, e 282, comma 1, del DPR 207/2010, che consentono il ricorso a membri esterni solamente in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, in quanto la resistente amministrazione non avrebbe in alcun modo illustrato le ragioni che avevano condotto alla nomina dei suddetti membri esterni.

In punto di fatto deve essere chiarito che la stazione appaltante aveva indetto, con bando pubblicato sulla G.U.R.I., una procedura per reperire professionalità esterne alla stessa al fine di formare la commissione aggiudicatrice della gara oggetto della presente controversia.

In tale contesto, quindi, poichè il provvedimento di nomina della suddetta commissione per quanto riguarda i membri esterni è stato adottato sulla base delle risultanze della citata procedura, non può essere seriamente contestato che le ragioni che hanno sostenuto l'attivazione di quest'ultima, correlate alla carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, vengano a giustificare, altresì, il contestato provvedimento di nomina.

Nè risulta fondato il profilo di doglianza, apoditticamente formulato, secondo cui la nomina di membri esterni deve essere considerata illegittima in quanto non giustificata dalla particolare complessità dell'appalto, atteso che, come chiaramente evidenziato a pag. 42 della memoria conclusionale del raggruppamento controinteressato, la particolare complessità dell'appalto è testimoniata proprio dalla circostanza dirimente che l'azienda ha dovuto ricorrere all'esternalizzazione del servizio oggetto dello stesso.

Con il quinto motivo di doglianza la società ricorrente ha prospettato l'irragionevolezza del criterio adottato dalla stazione appaltante per l'assegnazione del punteggio all'offerta economica, in quanto avrebbe sostanzialmente penalizzato le offerte economiche che avrebbero presentato ribassi anche consistenti rispetto alla base di asta.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla stazione appaltante con cui è stato sostenuto che la ricorrente doveva impugnare immediatamente tale disposizione del disciplinare di gara senza aspettare l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Al riguardo, in linea con quanto già affermato in materia dalla sentenza della Sezione Terza n.763/2011, deve essere evidenziato che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale vanno immediatamente impuginate solo le clausole dei bandi di gara che impediscano di formulare l'offerta o prescrivano requisiti di partecipazione, la cui mancanza sia all'evidenza impeditiva della partecipazione del ricorrente.

Ciò precisato, deve essere valutato se la previsione di una disciplina di gara che nell'adottare un determinato criterio di attribuzione del punteggio per l'offerta economica viene a pregiudicare le chances di vittoria di imprese concorrenti che sulla politica di prezzi bassi fondano la propria strategia di mercato, possa giustificare l'immediata impugnativa del bando.

Al riguardo il Collegio osserva che:

I) per quanto riguarda le pubbliche gare sono individuabili due interessi sostanziali in capo alle singole imprese; il primo concerne la partecipazione alla gara mentre il secondo ha ad oggetto l'aggiudicazione della stessa;

II) se è incontestabile che la presenza nella lex specialis di una disciplina che penalizzi l'aspetto economico possa ritenersi astrattamente in grado di pregiudicare l'interesse di imprese partecipanti che sui prezzi bassi dalle stesse offerti fondano le loro chances di conseguire l'aggiudicazione, tuttavia la sussistenza di una tale astratta possibilità non può di per sè giustificare la proposizione immediata di un gravame avverso il bando, in assenza di un provvedimento di aggiudicazione ad altro concorrente, che viene ad attualizzare e rendere effettiva e concreta la lesione dell'interesse sostanziale dell'impresa penalizzata a conseguire l'aggiudicazione della gara.

In sostanza non si può escludere a priori che la previsione di una disciplina di gara penalizzante per una o alcune imprese partecipanti possa alla fine dell'espletamento della procedura concorsuale dimostrarsi irrilevante, in quanto non può essere aprioristicamente escluso che nonostante tale disciplina l'impresa penalizzata riesca comunque a conseguire l'aggiudicazione.

Tuttavia la censura de qua è inammissibile sotto altro profilo.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) è pacifico in punto di fatto che il prezzo indicato dal RTI ricorrente (Euro 14.981.415,60) era di poco inferiore a quello indicato dal raggruppamento controinteressato (Euro 14.993.932,20) ed ambedue erano di poco inferiori all'importo a base di gara pari ad Euro 15.001.600,00;

b) in tale contesto, quindi, la censura in esame poteva essere proposta solamente se la ricorrente avesse proposto un prezzo con un ribasso consistente e non certamente irrisorio come quello praticato, in quanto solamente in tal caso si sarebbe prospettata una lesione concreta dell'interesse della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione;

c) poichè tale circostanza non si è verificata, con la censura in esame la ricorrente ha prospettato, in sostanza, una lesione astratta ed avulsa dalla situazione fattuale sottostante, in quanto attinente ad un'offerta che non ha presentato.

La suddetta censura, poi, è infondata anche nel merito.

Al riguardo deve essere sottolineato che:

I) la normativa in materia (art.83 del D.lgvo 163/2006 e il DPR n.207/2010, allegato P) attribuiscono alla stazione appaltante un potere discrezionale nell'individuazione dei criteri per quantificare il punteggio da attribuire ad un'offerta economica, sindacabile dal giudice amministrativo solo ab estemo al cospetto di palesi abnormità ed irrazionalità;

II) nella fattispecie in esame, se pur non può essere contestato che la formula prevista era finalizzata a penalizzare offerte che presentavano un ribasso consistente rispetto all'importo a base di gara, nondimeno, tale finalità aveva una sua logica, in quanto, in relazione alla particolare complessità dell'appalto de quo, la resistente amministrazione ha inteso correttamente privilegiare l'aspetto tecnico, evitando meccanismi che avrebbero incentivato prezzi eccessivamente al ribasso a discapito della qualità progettuale e del servizio.

Inammissibile, in linea con quanto dedotto dal raggruppamento controinteressato (pag.53 della memoria conclusionale) e non contestato sul punto, è l'ultima censura dedotta con cui sono stati censurati il giudizio formulato dalla Commissione di gara e i conseguenti punteggi attribuiti al raggruppamento ricorrente e a quello controinteressato in relazione ai sub criteri S11 e S13, atteso che:

a) il divario nel punteggio finale tra l'offerta aggiudicataria e quella del RTI ricorrente è stato di punti 16,72;

b) nell'ipotesi limite in cui il RTI ricorrente avesse ottenuto il punteggio massimo previsto per i due subcriteri (pari a 10) e il RTI controinteressato 0 punti, quest'ultimo sarebbe sempre risultato aggiudicatario dell'appalto in questione.

Ciò premesso, il proposto gravame va in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal RTI controinteressato.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6554 del 2013, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in parti uguali, a favore dell'ASL Roma C e della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)